

CIRCOLARE FEBBRAIO 2018

Prossime scadenze:

- **16 febbraio 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 febbraio 2018:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2017 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **16 febbraio 2018:** scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2017 / acconto 2018;
- **25 febbraio 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo mensile;
- **28 febbraio 2018:** gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2017;
- **28 febbraio 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2017;
- **07 marzo 2018:** invio telematico Comunicazione Unica 2018 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017.

Servizi Professionali Srl

Spesometro: trasmissione entro il prossimo 6 aprile

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la versione definitiva del Provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018 che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

Viene inoltre disposta la proroga al 6 aprile 2018 del termine originariamente previsto al 28 febbraio, per l'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017. Il nuovo termine si applica anche per regolarizzare le eventuali irregolarità riscontrate nell'invio relativo al primo semestre 2017.

Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 148/17, convertito in Legge n. 172/17, finalizzate a semplificare le informazioni da trasmettere.

Si ricorda che l'art. 1-ter del predetto decreto ha previsto che:

- per le irregolarità commesse nell'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora entro il 28 febbraio 2018 (termine, come visto, superato) vengano trasmessi i dati esatti;
- il contribuente può optare per l'invio a cadenza semestrale, limitandosi a trasmettere i seguenti dati:
 - a). partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b). data e numero della fattura; c). base imponibile; d). aliquota applicata; e). imposta; f). tipologia dell'operazione ai fini Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno:
 - a). la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive; b). la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive; c). la data e il numero del documento riepilogativo; d). l'ammontare imponibile complessivo; e). l'ammontare dell'imposta complessiva, distinguendo sulla base dell'aliquota applicata;
- le Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- sono inoltre esonerati dall'adempimento i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate anche due software di supporto gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro compilazione.

Dal 2019, invece, il nuovo obbligo di fatturazione elettronica comporterà l'abolizione della comunicazione dei dati delle fatture, sia opzionale che facoltativa.

Servizi Professionali Srl

Semplificazioni elenchi Intrastat

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall'Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, come modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016). Tali misure hanno disposto in primo luogo l'abolizione degli elenchi Intrastat degli **acquisti** di beni e servizi con periodicità trimestrale.

Rimane obbligatoria la presentazione degli elenchi Intra mensili, anche se ai soli fini statistici, quando:

- ◆ per quanto riguarda gli acquisti di beni, l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro (in precedenza il limite ammontava a 50.000 euro);
- ◆ per quanto riguarda gli acquisti di servizi, l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Di fatto gli elenchi trimestrali vengono sostituiti dalla comunicazione dei dati fattura (art. 21 D.L. n. 78/2010 ovvero D.Lgs. n. 127/2015).

Per quanto riguarda le **cessioni** di beni ed i servizi resi, rimangono obbligatori gli elenchi da presentare con cadenza trimestrale e mensile. La periodicità di presentazione resta legata al superamento della soglia di 50.000 euro trimestrale.

Tuttavia viene introdotta una semplificazione: i soggetti che presentano l'elenco Intrastat delle cessioni di beni con cadenza mensile possono non indicare i dati statistici se tali cessioni non superano, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Un'altra semplificazione riguarda il campo "Codice Servizio" (CPA), presente nei modelli INTRA relativi ai servizi (resi o ricevuti), in quanto esso diventa di cinque cifre (in precedenza era di sei cifre) con una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Il provvedimento dell'Agenzia prevede, a questo proposito, l'istituzione di un apposito motore di ricerca.

Il provvedimento n. 194409/2017 dell'Agenzia Entrate specifica inoltre che la verifica del superamento della soglia deve essere effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Servizi Professionali Srl

Chiarimenti sulle regole per l'applicazione dell'IVA ai beni significativi

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell'aliquota IVA ridotta al 10%.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 19, confermando i vari chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell'individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all'accordo contrattuale stipulato tra i contraenti. La fattura emessa dal prestatore che effettua l'intervento deve riportare il servizio oggetto della prestazione ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

I beni di importo significativo sono individuati in:

- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Il valore dei beni significativi deve risultare dall'accordo contrattuale stipulato e non può essere inferiore al prezzo d'acquisto dei beni stessi.

Ai beni significativi è applicabile l'aliquota IVA del 10% solo sulla parte che corrisponde al corrispettivo totale al netto dei beni significativi, ossia sulla fornitura di altri beni non significativi e sulla manodopera; sull'eventuale parte residua del valore dei beni significativi si applica invece l'aliquota IVA dei beni stessi.

Ad esempio:

Valore del contratto – di cui:	10.000		
• Valore bene significativo	7.000		
• Valore manodopera e beni non significativi	3.000		
	Imponibile	% IVA	IVA
IVA su manodopera e beni non significativi	3.000	10%	300
IVA su bene significativo (fino a concorrenza)	3.000	10%	300
IVA su importo residuo del bene significativo	4.000	22%	880

Servizi Professionali Srl

Divieto del pagamento degli stipendi in contanti dal 1° luglio 2018

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare 25 gennaio 2018, n. 2 - ha illustrato le principali novità della legge n. 205/2017, focalizzando le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza.

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti, viene precisato che a far data **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Congedi parentali del padre nel 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i papà dovranno astenersi obbligatoriamente dal lavoro per 4 giorni alla nascita di un figlio. Questo quanto previsto dall'art. 1, comma 354 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per mezzo del quale è sancita la proroga del congedo obbligatorio (già previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a), legge n. 92/2012) per i padri lavoratori dipendenti per nascite e adozioni o affidamenti avvenuti nell'anno 2018.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione o affidamento.

Inoltre i padri lavoratori potranno godere di un ulteriore giorno di congedo facoltativo alternativamente ad una giornata di astensione obbligatoria a favore della madre.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

Per poterne godere il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, con anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo.

Servizi Professionali Srl

Certificazione Unica 2018

L'Agenzia delle Entrate - con Provvedimento del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729 - ha approvato la Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzeranno la Certificazione unica 2018, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo 2018, in via telematica.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2018.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.